

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN ATTIVITÀ ASSISTENZA SOCIO SANITARIA IN CASO DI EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

“COMUNE DI SAN DONATO MILANESE” - con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, n. 2, C.F. - 00828590158, rappresentato dall’ing. Domenico Martini di seguito denominato “Comune”, domiciliato presso la sede Municipale, che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e del Territorio del Comune di SAN DONATO MILANESE e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo (ai sensi dell’art. 107 – 3° comma – del D.Lgs. n 267 del 18.8.2000 – provvedimento Sindacale n°92/2022 e 93/2025) - affidante

E

“CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAN DONATO MILANESE O.D.V.”, nel prosieguo denominate “Associazione”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) via Croce Rossa n.6, P.IVA/C.F. 08468890960, rappresentata dal Presidente, Legale Rappresentante, _____ nato a _____ domiciliato per la carica presso la Croce Rossa Italiana - Comitato Di San Donato Milanese con sede in San Donato Milanese (MI) via Croce Rossa n. 6, che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione stessa;

Comune di San Donato Milanese e Croce Rossa Italiana – Comitato San Donato Milanese O.D.V. di seguito singolarmente anche la Parte e congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE:

il Comune di San Donato Milanese, caratterizzato da un’elevata urbanizzazione, dalla presenza di importanti assi viabilistici e infrastrutturali, nonché di insediamenti produttivi e direzionali di rilevanza strategica, è esposto a potenziali situazioni emergenziali di natura sanitaria, meteorologica, ambientale, industriale e connesse alla mobilità e ai trasporti;

il Comune di San Donato Milanese, nell’ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile e tutela della popolazione, ritiene strategico avvalersi del supporto operativo di soggetti del Terzo Settore dotati di specifica esperienza e capacità organizzativa nel settore dell’assistenza socio-sanitaria in emergenza e della preparazione ai disastri;

già da molti anni l’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese O.D.V., la quale svolge attività di interesse generale sul territorio comunale;

la Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese O.D.V., quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, svolge compiti ausiliari dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

tra le attività istituzionali della Croce Rossa Italiana rientrano, in particolare:

- la preparazione e risposta alle emergenze e ai disastri;
- l’assistenza socio-sanitaria alla popolazione in situazioni emergenziali;
- il supporto logistico e organizzativo nelle attività di protezione civile;
- la diffusione della cultura della prevenzione, resilienza e protezione civile;
- la formazione e l’addestramento dei volontari per attività emergenziali;

il Comune intende disciplinare mediante apposita convenzione esclusivamente le attività connesse alla protezione civile, alla preparazione ai disastri, al supporto socio-sanitario in emergenza e alle correlate attività esercitative e formative;

resta espressamente escluso dall'ambito della presente convenzione ogni servizio ordinario o attività istituzionale della Croce Rossa Italiana non direttamente connessa alle finalità sopra indicate, nonché ogni attività già finanziata, rendicontata o coperta economicamente attraverso altri contributi, convenzioni, progetti, affidamenti o fonti di finanziamento pubbliche o private;

la Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese O.D.V. è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quale Organizzazione di Volontariato con n.46419 del 02.09.2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, art. 1 comma 6;
- il vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 art. 1 comma 6, che prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni per le attività statutarie prioritariamente con la Croce Rossa Italiana;

VISTA la delibera di G.C. n. __ del _____ di approvazione dello schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED AMBITI DELLE ATTIVITA'

La presente convenzione disciplina il supporto operativo fornito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese O.D.V. al Comune di San Donato Milanese nell'ambito delle attività di protezione civile, preparazione e risposta alle emergenze, assistenza socio-sanitaria emergenziale e supporto alla popolazione in caso di eventi critici o calamitosi.

Le attività oggetto della presente convenzione riguardano esclusivamente quelle disciplinate e previste dall'art. 2 e dall'art. 37 c. 1 del D. Lgs. 1/2018.

Sono escluse dal perimetro di competenza delle attività di protezione civile e pertanto non ricomprese nella presente convenzione:

- attività sanitarie ordinarie ovvero disposte da AREU;
- servizi di trasporto sanitario ordinario ovvero disposti da AREU;
- attività socio-assistenziali ordinarie non connesse a situazioni emergenziali;
- attività associative della Croce Rossa Italiana;
- attività già oggetto di separati contributi, convenzioni, affidamenti o finanziamenti pubblici o privati.

Le attività svolte ai sensi della presente Convenzione devono mantenere carattere integrativo e di supporto alle funzioni istituzionali del Comune, senza configurare alcuna sostituzione di servizi comunali o instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente.

ART. 2 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione s'impegna a fornire a titolo gratuito e con continuità la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione le proprie risorse sia in termini di capitale umano (siano esse volontari o personale dipendente), sia di mezzi e materiali disponibili e coordinati sotto il profilo tecnico e operativo, in grado di dare il necessario supporto nei casi di supporto alle emergenze e a quanto altro esposto precedentemente.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità deputata al coordinamento, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella in capo all'Amministrazione Comunale e al suo personale, né che con gli operatori dell'Associazione (ovvero i suoi volontari e i suoi dipendenti) si stabilisca alcun rapporto di dipendenza diretta con il Comune.

ART. 3 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per le attività di emergenza di cui all'art. 1, i componenti dell'Associazione si attiveranno secondo quanto previsto dal piano comunale di emergenza approvato e, se richiesto, si metteranno a disposizione del Sindaco, o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, o del Funzionario comunale preposto.

In tutti i casi di intervento il coordinamento generale e la gestione delle operazioni saranno in capo al Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile o del Funzionario comunale preposto, quali referenti del Sindaco stesso.

Il coordinamento degli Operatori dell'Associazione è, invece, in carico ad apposito Responsabile dell'Associazione.

In caso di emergenza l'intervento dell'Associazione nell'ambito del Comune di San Donato Milanese, oltre che dal Comune secondo le disposizioni contenute nella presente Convenzione, potrà altresì essere richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, ovvero dalle Centrali Operative o direttamente dai Comandi e Uffici delle Forze dell'Ordine (nonché dalle Autorità sovracomunali di Protezione Civile). In questo caso sarà compito dell'Associazione relazionare all'Amministrazione Comunale, successivamente all'emergenza, l'intervento da essa svolto.

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di legge, alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare, purché coerenti agli scopi indicati nella convenzione in essere, avendo cura di farle rispettare ai propri aderenti.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza l'Associazione s'impegna ad assicurare la reperibilità 24 ore su 24 e la disponibilità all'attivazione entro circa 1 ora dalla chiamata di emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme.

Per quanto riguarda interventi programmabili e che non siano ascrivibili quali emergenze, la richiesta, dovrà essere inoltrata dalla parte richiedente almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento programmato per il perfezionamento dell'istruttoria di cui all'art. 4.

Il Comune si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività svolta.

Per l'espletamento delle attività della presente convenzione l'Associazione garantisce che i propri Operatori volontari siano in possesso delle necessarie abilitazioni ed idoneità ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 81/08, della propria uniforme associativa e dei necessari DPI. Gli Operatori volontari dell'Associazione dovranno limitare la propria attività al servizio necessario a garantire che qualunque tipo di anomalia riscontrata durante i controlli venga segnalata all'Amministrazione Comunale per i dovuti interventi.

ART. 4 RIMBORSO SPESE

Il Comune riconosce, per il periodo di vigenza della convenzione, un rimborso massimo annuo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), esclusivamente a copertura delle spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente imputabili alle attività previste dalla presente convenzione, nei termini e limiti previsti dall'art. 40 del D. Lgs. 1/2018.

Sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese riferite alle attività di Protezione Civile di cui all'art. 1, ed in particolare:

- a. per le attività programmabili l'Associazione, a seguito della richiesta di attivazione del Comune prevista all'art. 3 trasmette preventivamente il dettaglio dei costi e delle consistenze delle prestazioni/servizi/forniture richieste, per l'istruttoria di verifica e validazione.
- b. per le attività di emergenza non programmabili l'Associazione, a seguito della richiesta di attivazione del Comune o di altro Ente competente prevista all'art. 3 trasmette entro novanta giorni dalla conclusione delle attività il dettaglio dei costi e delle consistenze delle prestazioni/servizi/forniture richieste ed eseguite, per l'istruttoria di verifica e validazione.

Il Comune, previa conclusione positiva dell'istruttoria provvede:

- per la fattispecie a., ad autorizzare la spesa ed alla successiva liquidazione, previa ricezione della documentazione appresso indicata entro trenta giorni;
- per la fattispecie b., a liquidare la spesa, previa ricezione della documentazione appresso indicata entro trenta giorni.

Per la liquidazione delle spese sostenute l'Associazione trasmette al Comune una dichiarazione in autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del Legale Rappresentante inerente:

- la corrispondenza della documentazione contabile dimostrativa della spesa sostenuta attinente all'attività autorizzata/eseguita, allegando le fatture in formato elettronico e le quietanze di pagamento;
- l'assenza di altro finanziamento o altra rendicontazione, anche parziale, della spesa sostenuta.

A titolo esemplificativo, sono ammesse le seguenti spese:

- acquisto di divise operative e DPI utilizzati nelle attività convenzionate;
- attivazione di assicurazioni dei volontari impegnati nelle attività di convenzione;
- formazione e addestramento dei volontari in materia di emergenza e protezione civile;
- manutenzione e assicurazione dei mezzi utilizzati per le attività emergenziali convenzionate;
- acquisto di materiali e dotazioni funzionali alle attività di emergenza (quali a titolo di esempio: sistemi di telecomunicazione radio, bottigliette d'acqua per le ondate di calore o supporto ai VVF, etc);
- costi logistici e organizzativi strettamente correlati alle attività oggetto della convenzione;
- spese per attività esercitative e simulazioni operative strettamente legate alle attività di protezione civile.

Non sono in ogni caso ammissibili a rimborso spese relative a:

- attività ordinarie associative;
- rendicontazioni presso altri enti pubblici o privati;
- attività non direttamente riferibili alla presente Convenzione;
- personale dipendente dell'Associazione o comunque non prestatore di attività in forma di volontariato.

L'Associazione si impegna a garantire la tracciabilità e separazione contabile delle spese imputate alla presente Convenzione, conservando idonea documentazione giustificativa.

Per le spese che hanno carattere di non esclusività di attività di protezione civile, dovrà essere determinata l'incidenza specifica delle stesse per la parte esclusivamente attinente alla presente Convenzione.

Per ciascuna annualità l'Associazione trasmette al Comune entro il 15 febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

ART. 5 DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata 24 mesi, con esclusione di rinnovo automatico.

ART. 6 CONTATTI DI RIFERIMENTO

Per le attività della presente Convenzione il punto di riferimento nell'ambito della Croce Rossa Italiana - Comitato di San Donato Milanese - ODV è individuato nella figura del Presidente pro tempore, Legale Rappresentante.

Per il Comune di San Donato Milanese il contatto di riferimento è il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e Territoriali.

ART. 7 FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti potranno risolvere anticipatamente la Convenzione (prima della naturale scadenza) con preavviso minimo di tre mesi, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata - PEC.

Il Comune potrà recedere unilateralmente in qualunque momento dalla presente Convenzione ove avvengano situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, o sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni di cui alla presente Convenzione o intervengano altre motivazioni di interesse pubblico che lo stesso ritenesse opportune. In tal caso, la convenzione s'intenderà risolta di diritto, previa comunicazione con le modalità di cui al primo capoverso.

Il Comune potrà risolvere unilateralmente la convenzione in caso di accertate gravi inadempienze (previo contraddittorio) da parte della Associazione in relazione alle attività previste. In tal caso è fatto salvo il risarcimento dei danni per le gravi inadempienze rilevate da parte dell'Associazione e dei suoi aderenti alle norme di cui agli articoli che precedono, ovvero per comportamenti che ledano il buon nome del Comune.

Pari condizioni sono applicabili dall'Associazione, qualora non siano rispettate dal Comune le condizioni sottoscritte.

ART. 8 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Milano.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa infine che il Comune di San Donato Milanese, in qualità di Titolare del trattamento, dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, che i dati personali contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare, sia direttamente per il tramite dell'Interessato, sia tramite terzi, di qualsiasi tipologia essi siano, verranno trattati dal Titolare allo scopo di gestire il rapporto contrattuale in essere, e dunque per adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto, nonché per adempiere agli obblighi precontrattuali, contabili, fiscali, amministrativi derivanti dal rapporto in essere o comunque imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (art. 6 par. 1 lett. b e c) del Regolamento Europeo 679/2016). Potranno essere trattati anche per adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6 lett. e del Regolamento Europeo 679/2016). Si comunica che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Donato Milanese nella persona del Sindaco pro tempore, contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 02 52772333 Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it È possibile altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.sindaco@comune.sandonatomilanese.mi.it Si informa altresì che il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e del Territorio è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati

personali. Si informa inoltre che i dati: sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente; potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico; sono conservati per il tempo necessario per l'espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali; possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti; non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi o, laddove ne sorgesse la necessità, saranno presenti idonee garanzie. Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto potrà determinare l'impossibilità di dar corso alla stipulazione o all'esecuzione del contratto. Si informa altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. È possibile esercitare detti diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. È altresì possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In ogni caso si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa sul trattamento dei dati personali che con la sottoscrizione del presente contratto il Responsabile dichiara di aver visionato.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell'Associazione. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 il presente contratto è esente dalla imposta di bollo, in quanto l'Associazione è ente del Terzo settore, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 11 NORME DI RINVIO E MODIFICHE

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Eventuali modifiche della presente Convenzione saranno oggetto di specifici accordi tra le parti e saranno eventualmente disposte con atto a parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Donato Milanese

Per il Comune di San Donato Milanese
Il Dirigente
Area Servizi Tecnici e Territoriali
Ing. Domenico Martini

Per la Croce Rossa Italiana
Comitato di San Donato Milanese
Il Presidente – Legale
Rappresentante
